

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I LAVORATORI EDILI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EDILI

L'anno 2003, il giorno 31 dicembre in Roma presso la sede CONFISAL, viale Trastevere 60, è stato stipulato il contratto delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili

tra

- Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) rappresentata dal Presidente nazionale Andrea Cafà;
- Federazione Autonoma Rappresentanti Commercianti, Operatori del Turismo e Artigiani (FEDARCOM) rappresentata dal Segretario nazionale Emanuele Cafà

e

- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFISAL) con sede in Roma, viale Trastevere 60, rappresentata da Marco Paolo Nisi;
- Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (FILEA) con sede in Roma, via Appia Nuova 185, rappresentata da Francesco Casaburo

è stato stipulato il seguente CCNL per i lavoratori edili delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

è stato stipulato

il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese artigiane, piccole e medie imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

COSTRUZIONI EDILI

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati). E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.

Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale
- opere monumentali

COSTRUZIONI IDRAULICHE

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc. per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie);
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici; porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

MOVIMENTO DI TERRA - CAVE DI PRESTITO - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - PONTI E VIADOTTI

Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di

atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.

Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.

COSTRUZIONI SOTTERRANEE

Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..

COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE

Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.

Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO

OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI

CONFISAL
FEDARCOM
CIFA
FILEA

Capitolo 1 - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Parte 1 - Assunzione e documenti.

Gli operai regolarmente assunti all'atto dell'assunzione l'operaio devono presentare:

- (1) carta d'identità o altro documento equipollente;
- (2) libretto di lavoro;
- (3) documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
- (4) prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
- (5) tesserino del codice fiscale.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Parte 2 - Periodo di prova.

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro per gli operai di livello 4, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Parte 3 - Mutamento di mansioni.

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito. Nel caso in cui la nuova mansione supera il periodo di mesi 2 la categoria superiore viene acquisita definitivamente e la stessa deve essere registrata sul libretto di lavoro.

Parte 4 - Orario di lavoro.

A)

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.

A decorrere dal 10.10.00 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti, nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui è pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività sopresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Parte 5 - Soste di lavoro.

In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta, l'impresa farà richiesta di integrazione salariale presso l'INPS, e corrisponderà, per le ore di permanenza in cantiere la differenza tra l'integrazione e la paga oraria.

L'impresa potrà anticipare per un massimo di 100 ore non ancora autorizzate dall'istituto.

Parte 6 - Paga oraria e indennità di contingenza.

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria di cui all'allegato 1 che ne è parte integrante del presente contratto.

Parte 7 - Ferie.

La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di 1/12 del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

Per il pagamento delle ferie si fa riferimento agli accantonamenti alla CEAN.

Parte 8 - Gratifica natalizia.

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo quanto stabilito agli accantonamenti alla CEAN.

Parte 9 - Festività.

Sono considerati giorni festivi:

(a) tutte le domeniche;

(b) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
(c) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:

- 1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì successivo alla Pasqua
- 25 aprile (anniversario della Liberazione)
- 1° maggio (festa del Lavoro)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (S. Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano)
- ricorrenza del S. Patrono del paese ove ha sede il cantiere.

Per le festività di cui al punto c), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione.

Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione.

Parte 10 - Accantonamenti alla CEAN (Cassa Edile Autonoma Nazionale).

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è corrisposto dall'impresa con una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto C), parte 9.

Gli importi della percentuale di cui alla presente parte vanno accantonati da parte delle imprese presso la CEAN.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge.

La percentuale complessiva va imputata per 18,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la CEAN la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore.

Gli importi di cui sopra verranno liquidati dalla CEAN a secondo dei criteri che le parti contraenti stabiliranno in sede di costituzione della stessa.

Parte 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) lavoro straordinario diurno	35%
2) lavoro festivo	45%
3) lavoro festivo straordinario	55%
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	25%
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati	8%
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati	10%
7) lavoro notturno del guardiano	8%
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte	15%
9) lavoro notturno straordinario	40%
10) lavoro festivo notturno	50%
11) lavoro festivo notturno straordinario	70%
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti	8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione.

Parte 12 - Trasferta.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti con apposito regolamento ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.

Parte 13 - Trasferimento.

All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Parte 14 - Voci della retribuzione.

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

S'intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

S'intende la paga attribuita all'operaio (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli articoli sulla retribuzione, devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto
- ex indennità di contingenza
- elemento economico territoriale
- indennità territoriale di settore

Parte 15 - Modalità di pagamento.

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Parte 16 - Retribuzione in caso di malattia.

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Le quote orarie per il pagamento della malattia sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- (a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,5495;
- (b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,0495;
- (c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
- (d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
- (e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Parte 17 - Retribuzione in caso di infortunio o malattia professionale.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, ovvero fino a guarigione clinica, l'impresa eroga mensilmente quote orarie appresso indicate:

- (a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538
- (b) dal 91° giorno in poi: 0,0574

Parte 18 - Congedo matrimoniale.

Per il congedo matrimoniale all'operaio va concesso un periodo retribuito di 15 giorni della normale retribuzione.

Parte 19 - Anzianità professionale edile.

Per il pagamento dell'anzianità professionale si rimanda al regolamento in allegato, che contempla l'accantonamento alla CEAN.

Parte 20 - Preavviso.

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in 1 settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni, e in giorni 10 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 CC. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime 2 quindicine o 4 settimane.

Parte 21 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalutazione del TFR valgono le norme di cui ai commi 4 e 5, art. 2120 CC, sub art. 1, legge n. 297.

Con decorrenza dall'1.1.86 il TFR è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione.

Parte 22 - CEAN (CASSA EDILE AUTONOMA NAZIONALE).

È istituita la Cassa Edile Autonoma Nazionale, indicata in tutto il contratto con la sigla CEAN, che ha il compito di raccogliere i versamenti effettuati dalle imprese per i lavoratori iscritti a titolo di GNF (gratifica natalizia e ferie). Il Consiglio della CEAN avrà un Comitato paritetico tra le parti.

Altresì, verranno versati i contributi stabiliti per le imprese e lavoratori che saranno stabiliti in sede di confronto e allegato al presente contratto.

All'atto dell'iscrizione le imprese e i lavoratori sono vincolati al versamento di quote di adesione contrattuale che saranno stabilite in sede di confronto e allegato al presente contratto.

Le funzionalità della CEAN verranno determinate dal regolamento e statuto che sarà sottoscritto dalle parti contraenti in sede di confronto entro e non oltre 40 giorni dalla firma del presente CCNL e che è parte integrante.

Parte 23 - Quote sindacali.

Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto possono decidere che i lavoratori cedano quote salariali attraverso sottoscrizione di delega a favore delle OOSS; dette quote saranno liquidate dalla CEAN a secondo dell'accordo che le parti contraenti determineranno in sede sindacale il quale formerà parte integrante del presente contratto.

Parte 24 - Accordi locali.

È prevista la possibilità di sviluppare accordi locali qualora ne sussistano le particolarità regionali e/o provinciali demandando alla contrattazione articolata la possibilità di definire quote della retribuzione che potranno riguardare specificità e peculiarità territoriali, e in ragione del costo della vita territoriale riguardante mensa, trasporti, e quant'altro non abbia logica nazionale.

Capitolo 2 - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Parte 25 - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro e voci della retribuzione.

Per quanto riguarda l'assunzione, il periodo di prova, orario di lavoro e voci della retribuzione si fa riferimento alle parti relative all'operaio.

Parte 26 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.

Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

Il personale di cui sopra ha diritto a un'indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'ex indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'elemento economico territoriale.

Parte 27 - Scatti di anzianità.

L'impiegato ha diritto a 1 scatto di anzianità biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto descritti per ciascuna categoria.

- impiegati liv. 1S: E 13,94
- impiegati liv. 1: E 12,85
- impiegati liv. 2: E 10,46
- impiegati liv. 4: E 9,62
- impiegati liv. 3: E 8,99
- impiegati liv. 4: E 8,22

Gli aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Parte 28 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'ex indennità di contingenza.

Parte 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui alla parte 25 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno:	35%
- lavoro festivo:	45%
- lavoro festivo straordinario:	55%
- lavoro notturno non compreso in turni periodici:	34%
- lavoro notturno compreso in turni periodici:	10%
- lavoro straordinario notturno:	47%
- lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici:	50%
- lavoro notturno festivo straordinario:	70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi della retribuzione.

Parte 30 - Mutamento di mansioni.

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti alla categoria superiore.

Parte 31 - Pagamento della retribuzione.

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che l'impresa ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, alla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di

sconto.

Parte 32 - Festività.

Sono considerati giorni festivi:

- (1) tutte le domeniche;
- (2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- (3) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:

- 1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì successivo alla Pasqua
- 25 aprile (anniversario della Liberazione)
- 1° maggio (festa del Lavoro);
- 15 agosto (Assunzione)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (S. Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano)
- ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Parte 33 - Ferie.

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario.

Parte 34 - Tredicesima mensilità.

L'impresa deve corrispondere una 13a mensilità da computarsi sugli elementi della retribuzione.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della 13a per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Parte 35 - Premio annuo.

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di 1 mensilità da computarsi sugli elementi della retribuzione.

Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.

Parte 36 - Premio di fedeltà.

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) un'anzianità ininterrotta e effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari a 1 mensilità degli elementi della retribuzione. Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.

Parte 37 - Trattamento in caso di malattia.

Nel caso d'interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui all'allegato 1:

- (1) per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per 6 mesi;
- (2) per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fino a 6 anni compiuti: conservazione del posto per 9 mesi e corresponsione, dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi e del 50% per i restanti mesi;
- (3) per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi 3 mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

- (a) mesi 9 in un periodo di 30 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
- (b) mesi 12 in un periodo di 30 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- (c) mesi 15 in un periodo di 30 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i 3 mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1° mese e del 50% per i mesi restanti.

Parte 38 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.

In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui alla parte 37 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi d'infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti nella parte 37 del presente contratto l'impresa è tenuta corrispondere

all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nella medesima parte 37 per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei 2 commi precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Parte 39 - Aspettativa.

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di 1 lavoratore.

Parte 40 - Congedo matrimoniale.

Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti della retribuzione.

Parte 41 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

1)

per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno

superato i 5 anni di servizio:

- (a) mesi 2 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria;
- (b) mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 2a categoria e gli impiegati di livello 4;
- (c) mesi 1 per gli impiegati di 3a, 4a e 4a categoria 1° impiego.

2)

per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:

- (a) mesi 3 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria
- (b) mesi 2 per gli impiegati di 2a categoria e gli impiegati di livello 4
- (c) mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 3a e 4a categoria

3)

per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:

- (a) mesi 4 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria
- (b) mesi 3 per gli impiegati di 2a categoria e gli impiegati di livello 4
- (c) mesi 2 per gli impiegati di 3a e 4a categoria

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggiore termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.

Parte 42 - Trattamento di fine rapporto.

Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297.

Per la rivalutazione del TFR valgono le norme di cui ai commi 4 e 5, art. 2120 CC sub art. 1, legge n. 297.

Dall'1.7.83, con riferimento al sopra citato comma 2, art. 2120 CC, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- (a) minimo di stipendio;
- (b) ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- (c) premio di produzione;
- (d) elemento economico territoriale;
- (e) aumenti periodici di anzianità;
- (f) superminimi 'ad personam' di merito o collettivi;
- (g) 13a mensilità;
- (h) premio annuo e premio di fedeltà;
- (i) indennità di cassa e di maneggio denaro;
- (j) indennità sostitutiva di mensa;
- (k) indennità speciale di cui alla parte 26 del presente contratto;
- (l) indennità di trasporto;
- (m) indennità per lavori in galleria;
- (n) indennità per lavori in alta montagna.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dall'1.2.77 al 31.5.82.

L'impiegato matura per ogni anno maturato 30/30 della retribuzione di cui sopra.

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI

Parte 43 - Classificazione dei lavoratori.

La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:

liv.	categorie	parametri
7	quadri e impiegati di 1a super	200
6	impiegati di 1a	180
5	impiegati di 2a	150
4	impiegati e operai di livello 4	140
3	impiegati di 3a e operai specializzati	130
2	impiegati di 4a e operai qualificati	117
1	impiegati di 4a primo impiego e operai comuni	100

Livello 7.

QUADRI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, legge 1.5.85 n. 190, si conviene che appartengono alla categoria del quadri lavoratori, tra quelli inquadrati nel livello 7, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.

IMPIEGATI DI 1a CATEGORIA SUPER

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del livello 6, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Livello 6.

IMPIEGATI DI 1a CATEGORIA

Appartengono alla 1a categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1a categoria super:

- (a) coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni e i requisiti stabiliti per gli impiegati di livello 6 che, nelle imprese

produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio;

- (b) responsabile di restauro e di recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede, inoltre, competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifico-amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura il coordinamento dell'intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità del cantiere.

Livello 5.

IMPIEGATI DI 2a CATEGORIA

Appartengono alla 2a categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.

IMPIEGATI TECNICI DI 2a CATEGORIA

- (a) assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze e assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa;
- (b) tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti e allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi;
- (c) disegnatore di concetto con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni;
- (d) analista impiegato che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche;
- (e) capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale;
- (f) operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di livello 4;
- (g) operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacità necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 2a CATEGORIA

- (a) impiegato addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli;
- (b) impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle

disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori;

(c) contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.

Livello 4.

ASSISTENTE TECNICO (già di 3a CATEGORIA)

È colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di 2a categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.

PROGRAMMATORE

- impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le complicazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.

ADDETTO ALLA GRAFICA TECNICA

- impiegato che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per l'elaborazione di schemi e studi predeterminati.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

- impiegato che nell'ambito di strutture organizzative complesse, esegue, oltre i compiti dell'impiegato di livello 3, con autonomia e con l'apporto di particolare e comprovata competenza, operazioni specifiche superiori a quelle del livello 3 e sotto la supervisione e il coordinamento di impiegati appartenenti al livello 5;

- lavoratore che autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore; esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murarie strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze;

- progettista CAD che sulla base di indicazioni tecniche elabora progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

OPERAI DI LIVELLO 4

Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sotto descritti:

(a) operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie

funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime e al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista;

- (b) manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- (c) lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione 'in situ' dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
- (d) addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'intero, della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione;
- (e) addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti ponti che interpreta sui disegni i tracciati cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura;
- (f) addetto con carattere di continuità al coordinamento e alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè, con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere;
- (g) imboscatone di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi e a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento e alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere;
- (h) lavoratore che nell'ambito di lavori di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche che esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di alta specializzazione comportanti la conoscenza delle speciali tecniche di scavo, di restauro conservativo di reperti murari e strutturali, di misurazione e tracciamento del disegno archeologico;
- (i) riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;
- (j) lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
- (k) tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, l'assiematura, la curvatura di elementi di tubazioni su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti;
- (l) giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in discendente e

CO2, di qualità di 1a e 2a passata, di riempimento e finitura su

tubazioni in acciaio al carbonio;

- (m) operatore derrick o blondin;
- (n) palombaro di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;
- (o) nostromo di prima;
- (p) addetto al coordinamento e alla preparazione del varo di travi precomprese realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;
- (q) colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

IMPIEGATI DI 3a CATEGORIA

Appartengono alla 3a categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

IMPIEGATI TECNICI DI 3a CATEGORIA

- addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 3a CATEGORIA

- (a) impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi e ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori;
- (b) operatore-impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.

OPERAI SPECIALIZZATI

Per gli operai specializzati s'intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

- carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;
- muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela, o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro;
- caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali;
- pontatore: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo

- di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro;
- ferraiolo: operaio che esegue e pone in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato anche precompresso;
 - addetto, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegno, di stampi preformati o delle relative parti componenti, nonché alla determinazione, da disegno, dei componenti e delle armature metalliche da incorporare;
 - addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati civili e industriali, ponti, viadotti o altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni;
 - addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
 - imboscatore e armatore: operaio che esegue, su disegno, armature centinate di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature effettuandone la posa in opera;
 - minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti l'impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la predisposizione e sorveglianza dell'armamento;
 - fochino: operaio munito dell'apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al suo brillamento;
 - falegname: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;
 - cementista formatore: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in gesso e in cemento, su modello o disegno;
 - decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in foglia, scrittura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri-comando, metallizzazione a caldo eseguite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.;
 - stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore: che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri agglomerati, sia in laboratorio che sul posto;
 - addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno 2 delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili o industriali, di qualsiasi difficoltà: manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture; manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma; manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio e ancoraggio meccanico; esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti; posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.

Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti

impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;

- posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo, ecc.) e che presentano particolari difficoltà di esecuzione;
- linoleista: che posa linoleum di particolare pregio su qualsiasi superficie;
- pavimentatore: che esegue tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;
- vetrocementista: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento;
- palchettista: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati;
- caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) della parte 14 del presente contratto spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%;
- addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la saldatura all'uminotermica delle rotaie, compresi l'allineamento, il livello, la stuccatura, i tagli con cannello e tutte le altre operazioni accessorie;
- motorista o meccanico o elettricista: che esegue nel cantiere - anche per i lavori dell'armamento ferroviario - in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni;
- addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel livello 2, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto;
- gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo buldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a q. 10 che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- macchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a t. 25: addetto alla conduzione della macchina e all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della stessa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio

- autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista edil fuochista autorizzati;
- cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno 5 addetti alla cucina;
 - giuntista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionanti a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o la scelta e l'introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici;
 - guardiafilo: colui che con autonomia esecutiva e organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale;
 - installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere;
 - montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie;
 - tesatore linee AT-MT;
 - amarragista linee AT-MT;
 - addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci;
 - addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico;
 - addetto all'applicazione di cartongesso e contro soffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno;
 - decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritte di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti e accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ecc.;
 - posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche);
 - lavoratore che nell'ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico-storico-urbanistico operi con comprovata esperienza e anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.

Livello 2.

IMPIEGATI DI 4a CATEGORIA

Appartengono alla 4a categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.

Appartengono alla 4a categoria gli impiegati:

- (a) dattilografi;
- (b) centralinisti telefonici;
- (c) addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- (d) addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- (e) stenodattilografi;
- (f) addetti a mansioni semplici di segreteria;
- (g) addetti alla verifica di schede meccanografiche;
- (h) addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.

OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati s'intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

- carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato;
- muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato;
- pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio;
- addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc.;
- addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d'acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi;
- addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- imboscatore o armatore: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati;
- minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;
- cementista per getti in cemento armato: operaio che cura i piani di lavoro;
- cementista per pietra artificiale;
- scalpellino e martellista per pietra artificiale;
- falegname: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera ai serramenti, di riparazione e lavori normali di cantiere;
- decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, tappezziere: addetto, nei lavori civili, alla verniciatura, imbiancatura, coloritura e all'applicazione di parati comuni su superfici, intonaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie metalliche, carri ponti, tralicci, macchinari, ecc., all'imbiancatura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all'esecuzione di lavori di sabbiatura, lavaggi con pompe ad alta pressione e spruzzatura di qualsiasi tipo di prodotto con impianti idonei e che provvede altresì all'ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati;
- stuccatore comune, riquadratore di soffitti e pareti;
- addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento;

addetto a:

- provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
- svolgere le attività proprie della categoria che non presentino particolari difficoltà, quali ad esempio:

- * eseguire manti impermeabili;
- * mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
- * eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti;

è pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele;

- posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli operai specializzati della categoria;
- pavimentatore: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non presentano particolari di rilievo;
- vetrocementista: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento;
- palchettista: che esegue pavimenti in legno di tipo normale;
- linoleista: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie;
- selciatore: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;
- lastricatore: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e 'ad opus incertum' curando le opportune pendenze;
- addetto ai lavori di armamento ferroviario:

- * colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatoi;
- * colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
- * colui che esegue la rinalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
- * colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
- * colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
- * colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
- * colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione;

- saldatore: operaio che esegue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche;
- motorista meccanico o elettricista di seconda: addetto al funzionamento e alla manutenzione ordinaria dei motori, macchine e impianti, anche per i lavori dell'armamento ferroviario;
- carropontista: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina;
- conducente di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a t. 25: operaio che conduce la macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
- meccanico ed elettricista comune;

- fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti per cui è chiesta la patente di 3° grado generale e particolare;
- addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
- autista conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso;
- palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo e alla pulizia dell'area di servizio della centrale;
- pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa;
- conduttore di locomobili a vapore: per cui è richiesta la patente di 4° grado;
- conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motore, a propulsione, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;
- fabbro di cantiere;
- lattoniere e tubista comune;
- nostromo di seconda;
- palombaro di seconda;
- guida palombaro;
- campanaro pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio;
- cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere;
- giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà;
- guardiafilii: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palastico armamento;
- installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere;
- montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere;
- addetto, nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina;
- addetto alla posa di cavi sotterranei e aerei;
- aiuto tesatore linee AT-MT;
- aiuto amarragista linee AT-MT;
- addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere;
- addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete;
- addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci);
- addetto con adeguata e certificata formazione teorico-pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

Livello 1.

IMPIEGATI DI 4a CATEGORIA 1° IMPIEGO

Appartengono alla categoria gli impiegati di 1° impiego qui di seguito

specificati:

- dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche.

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di 1° impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici d'anzianità decorre dalla data di assunzione.

OPERAI COMUNI

Per operai comuni s'intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.

A titolo di esempio sono considerati operai:

- addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati; (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interi ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.);
- addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione:
 - * al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte;
 - * al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
 - * alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato; di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento: (foglie di tesserine, piastrelle in cotto, grès, clinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
 - * al getto di calcestruzzo negli stampi;
 - * alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;
 - * alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di

- acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- * alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
 - * alla iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento precompresso;
 - * al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
 - * alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.;
- addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.;
 - terrazziere: addetto all'esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchettatura;
 - calcinaio o calcinaiole;
 - piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati;
 - massicciatore stradale;
 - battitore o aiutante posatore stradale;
 - spezzatore o spaccapietre o pietriscante;
 - aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere industriale;
 - aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria;
 - aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati;
 - arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti;
 - addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato), che esegue, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è affiancato nella esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali:
 - * provvedere alla fusione del bitume e catrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie; eseguire giunti e sigillature con mastici;
 - * applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sottofondi;
 - * eseguire la granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;
 - * manovrare gli argani;
 - * eseguire lavori di disfacimento, carico e scarico, pulizia generale;
 - * trasportare dei materiali bituminosi fusi;
 - gettatore o tubista in cemento;
 - addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie;
 - addetto all'uso di martelli pneumatici;
 - addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa;
 - addetto ai lavori di armamento ferroviario:
- * colui che esegue la rinalzatura a mano delle traverse e dei legnami;

- * colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
 - * colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi esegue le operazioni inverse;
 - * colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
 - * colui che aiuta il saldatore nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle rotaie;
 - * colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
 - * colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
- addetto nei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri di questi ultimi, lavorazioni complementari;
 - addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, bende raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers);
 - frenatore: addetto a cave di sabbia o al cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura;
 - aiuto pontatore;
 - aiutante fuochista;
 - addetto a trasporti con decauville;
 - addetto a lavori di copertura e scopertura e lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario;
 - magazzinoiere: l'operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario, e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere prefabbricazione;
 - carrettiere, barcaiolo, battellante;
 - marinaio;
 - cucciniere o aiutante di cucina;
 - aiuto giuntista, guardiafilo, installatore: addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere come aiutante le lavorazioni complementari;
 - addetto alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici;
 - addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri materiali;
 - addetto all'esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

LAUREATI E DIPLOMATI

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2a per i laureati e alla 3a per i diplomati, sempreché

siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2a categoria è dovuta una maggiorazione del 5% sullo stipendio minimo mensile di cui alla parte 25;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3a categoria, è dovuta una maggiorazione dell'8% sullo stipendio minimo mensile di cui alla parte 25.

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

CAPOSQUADRA

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di 5 o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sulle voci della retribuzione di cui al punto 3), parte 14 del presente contratto (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli voci della retribuzione di cui al punto 3), parte 14 del presente contratto (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Parte 44 - Contratti di Inserimento.

Il contratto di inserimento è diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo per il reinserimento nel mercato del lavoro come previsto dalle vigenti leggi.

I lavoratori portatori di handicap ed extracomunitari e non nel caso di assunzione sia a tempo determinato o indeterminato viene applicato il presente contratto CCNL tenuto conto delle norme di leggi vigenti.

Parte 45 - Contratti di riallineamento.

Per quanto riguarda i contratti di riallineamento vengono recepite dal presente CCNL e norme vigenti.

APPRENDISTATO

Parte 46.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.

È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.

La durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni per tutti i comparti.

Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.

La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti e Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge.

Parte 47.

Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 3 apprendisti per il titolare e di 1 apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.

L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2.

Possono essere assunti apprendisti d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge.

Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva fino al termine dell'apprendistato.

Parte 48.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro 10 giorni al competente Ufficio di collocamento, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre all'Ufficio di collocamento, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.

L'apprendistato è disciplinato dalle leggi vigenti a norma del CCNL.

La durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

L'assunzione in prova dell'apprendista viene regolamentata, secondo le

norme di cui all'art. 2.

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle tabelle indicate nell'allegato a per gli operai e nell'allegato b per gli impiegati su minimi di paga o stipendio.

L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

Le ore destinate alla formazione sono pari a 120 ore annue compatibilmente con le esigenze delle imprese, l'impegno formativo è ridotto a 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio.

Parte 49 - Formazione professionale.

Le Associazioni contraenti hanno il compito di attuare e promuovere la formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia per contribuire e migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Tali obiettivi vengono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria e si avvalgono di Organismi centrali a livello nazionale e di Organismi regionali e provinciali.

Per tale attività le Associazioni nazionali fissano un contributo che viene prelevato dalle Casse edili e deve essere versato agli Organismi nazionali che poi distribuiscono agli Enti provinciali entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa scolariale di pertinenza dell'esercizio precedente.

L'attività formativa è affidata all'ESE (Ente Scuola Edile) nazionale che ha il compito di promuovere, coordinare e attuare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia nei confronti delle Istituzioni pubbliche nazionali e Internazionali, di realizzare il coordinamento e il contratto a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti provinciali, contribuendo a risolvere le situazioni difficoltose che dovessero emergere in sede locale.

Le finalità e le competenze dell'ESE-nazionale sono espressione delle linee politiche nazionali espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL.

Gli ESE-regionali, articolazione dell'ESE-nazionale, hanno il compito in accordo con le linee guida formulate dall'ESE-nazionale e sentito lo stesso di:

- coordinare l'attività degli Enti provinciali;
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- organizza la formazione dei formatori;
- assume funzioni e compiti di orientamento, promozioni, progettazione formativa, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale.

Per l'attività l'ESE-regionale potrà avvalersi di strutture e personale degli Enti provinciali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi, stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e i progetti

presentati per l'anno successivo.

Le Associazioni nazionali contraenti approvano lo schema unico di statuto degli ESE entro 30 giorni dalla data della firma del CCNL che costituisce allegato al presente contratto.

Gli Enti provinciali sovrintendono tutti gli interventi formativi che interessano la categoria attraverso iniziative di la formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamenti per operai, impiegati, tecnici quadri; percorsi professionali nell'ambito della formazione integrata superiore secondo le esigenze del mercato del lavoro con attenzione particolare all'aspetto della infortunistica e all'igiene del lavoro secondo il D.lgs. n. 626 del 19.9.94.

L'attività degli Enti provinciali viene realizzata attraverso la costituzione di strutture di formazione professionale sotto la sorveglianza di un Consiglio d'amministrazione e dove esistono difficoltà tali Enti potranno affidarli ad altri Organismi appropriati oppure ad Enti derivanti dal presente CCNL.

Il finanziamento degli Enti avverrà con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa tra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del CCNL.

Il Fondo deve essere gestito dai Consigli d'amministrazione con proprio bilancio.

I Consigli d'amministrazione sono paritetici e vengono nominati dalle OOSS provinciali aderenti alle Associazioni nazionali. Uno dei membri del Consiglio d'amministrazione nominati dall'Associazione sindacale provinciale dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'Associazione provinciale, mentre uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori, assumerà su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

Il Direttore e il personale tecnico e amministrativo è nominato sulla base della professionalità. Il piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni provinciali prima dell'approvazione e successivamente trasmesso all'ESE/nazionale e regionale.

Gli Enti provinciali e le loro strutture esecutive potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali in relazione alla disponibilità economica.

Le attività di formazione saranno rivolti a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, comprese i lavoratori extracomunitari;
- lavoratori in mobilità;
- personale dipendente da imprese (operai, impiegati, tecnici e quadri);
- giovani neo-laureati e neo-diplomati;
- giovani titolari di contratti apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica).

Ai lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione con esito favorevole verrà rilasciato un attestato con l'individuazione del corso frequentato e l'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

I lavoratori assunti nelle mansioni oggetto della formazione effettueranno un periodo di adattamento al lavoro non superiore a 30 giorni e se confermati in servizio otterranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Gli Enti provinciali sono tenuti ad inviare annualmente all'ESE-nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico approvato dalle parti nazionali, per le conseguenti verifiche di conformità.

Parte 50 - Conciliazione vertenze.

Commissione nazionale.

È compito delle OOSS firmatarie di costituire una Commissione nazionale composta da 8 membri di cui 4 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 4 nominati dalle OOSS dei lavoratori dipendenti.

Tale Commissione ha il compito di fare applicare nel pieno rispetto delle norme il CCNL e gli accordi locali.

Qualora insorga controversia individuale o plurima sulla applicazione del CCNL e degli accordi, sarà operato il tentativo bonario di conciliazione tra la RSU e l'impresa o cooperativa.

In caso di mancato accordo, la controversia viene esaminata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti che viene fissata nel termine di 15 giorni a seguito di richiesta avanzata da una Organizzazione territoriale contraente all'altra OS territoriale.

Durante tale tentativo di conciliazione non si farà ricorso ad azioni legali.

Se tale tentativo non verrà risolto sarà demandata la controversia alle Associazioni nazionali stipulanti, in caso contrario i lavoratori adiranno alle vie legali per l'applicazione del CCNL.

Parte 51 - Previdenza complementare.

Le parti stipulanti, inoltre, concordano di costituire un Organismo denominato Fondo Pensione, e vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al D.lgs. 21.4.93 n. 124 in tema di Fondi Pensione, di seguito per brevità Decreto; al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio. Inoltre intendono istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle Imprese artigiane, edilizie e affini, finalizzata ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'art. 1 del Decreto. Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la Costituzione di un Fondo Pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, denominato "Fondo Pensione", secondo quanto di seguito stabilito. In considerazione dell'importante ruolo che il Decreto ha attribuito alla contrattazione collettiva, le parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi che il Fondo Pensione debba considerarsi lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

1) Costituzione.

Il Fondo Pensione sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 CC e ss., come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto. Il Fondo Pensione sarà disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni 'pro tempore', dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati e integrati in recepimento di successive modificazioni e integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2) Destinatari.

Sono destinatari del Fondo:

- (a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato in contratto di apprendistato e in CFL e i lavoratori assunti a tempo determinato che abbiano superato i 3 mesi di lavori, ai quali vengono applicati CCNL sottoscritti dalle OOSS del presente accordo;
- (b) eventuali altri lavoratori così come previsto nell'art. 14 del presente accordo;
- (c) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato che applicano il CCNL delle OOSS stipulanti e le OOSS aderenti, inoltre i lavoratori dipendenti degli Enti paritetici che applicano i contratti nazionali citati in premessa in base ad una delibera degli Organi dei suddetti Enti.

3) Organi del Fondo.

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea dei delegati
- Consiglio d'amministrazione

Le parti firmatarie del presente contratto s'impegnano a predisporre lo statuto e il regolamento elettorale del Fondo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al decreto e ai provvedimenti attuativi del medesimo. All'atto della Costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio d'amministrazione provvisorio, nella misura di 18 componenti, e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio, nella misura di 4, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. Il Consiglio d'amministrazione provvisorio composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto della rappresentanza di pariteticità. Il Consiglio d'amministrazione provvisorio predisporrà la scheda informativa e la domanda di adesione al Fondo.

Parte 52 - Scadenza.

Il presente CCNL decorre dal 31 dicembre 2003 e avrà scadenza il 30 dicembre 2007, s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno. Una delle parti, 3 mesi prima della scadenza, potrà dare disdetta con lettera raccomandata.

ALLEGATI AL CCNL

Allegato A

VALORI MENSILI DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI OPERAI

operai di produzione	10-2003	10-2004
operaio di livello 4	1.192.325	1.216.017
operaio specializzato	1.107.159	1.129.159
operaio qualificato	996.443	1.016.243
operaio comune	851.661	868.584

La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile. La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

(a) operai di produzione	10-2003	10-2004
operaio di livello 4	6.892,05	7.029,00
operaio specializzato	6.399,76	6.526,93
operaio qualificato	5.759,79	5.874,24
operaio comune	4.922,90	5.020,72
(b) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)	4.430,61	4.518,65
(c) custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)	3.938,32	4.016,57

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI OPERAI

semestre	10-2003	10-2004
1°	3.455,87	3.524,54
2°	3.743,86	3.818,25
3°	4.031,85	4.111,97
4°	4.319,84	4.405,68
5°	4.607,83	4.699,39
6°, 7° e 8°	4.895,82	4.993,10

Allegato B

STIPENDI MINIMI MENSILI PER GLI IMPIEGATI

categoria	20.10.03	20.10.04
1a S	1.703.321	1.737.167
1a	1.532.989	1.563.451
2a	1.277.490	1.302.875
impiegato di livello 4	1.192.325	1.216.017

3a	1.107.159	1.129.159
4a	996.443	1.016.243
4a primo impiego	851.661	868.584

MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI

semestre	20.10.04	
1°	664.295	677.495
2°	719.653	733.953
3°	775.011	790.411
4°	830.369	846.869
5°	885.727	903.327
6°, 7° e 8°	941.085	959.785

Allegato C

REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

1)

All'operaio che in un biennio ha maturato l'anzianità professionale edile, anche in altre circoscrizioni territoriali, le Casse edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2)

L'operaio matura l'anzianità professionale edile quanto può far valere minimo 2.400 ore in un biennio conteggiando le ore di lavoro ordinario, le ore di assenza per malattia indennizzata dall'INPS e le ore di assenza per infortunio indennizzate dall'INAIL.

Il biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente alla erogazione che viene erogata dalla Cassa edile in occasione del 1° maggio.

3)

La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicato gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestato in ciascuna categoria e denunciata alla Cassa edile per il 2° anno del biennio di cui al comma 2, paragrafo 2:

importo orario

numero erogazioni percepite dal singolo operaio erogazione	operaio 4° livello	operaio specializzato	operaio qualificato	operaio comune
1a e 2a	250	230	200	160
3a e 4a	500	460	400	320
5a e 6a	750	690	600	480
7a e 8a	1.000	920	800	640
9a e succ.	1.250	1.150	1.000	800

Gli operai che nel biennio dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrati alla Cassa edile ore di cui al paragrafo 5 e che successivamente nel biennio maturano il requisito di cui al paragrafo 2,

la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la 1a erogazione.

Nel caso in cui la mancata registrazione dipenda da periodi di Cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la 3a erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno 2 erogazioni.

La Cassa edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazioni a queste ultime, affinché provvedano a liquidare tramite la stessa Cassa edile l'importo di loro competenza.

In caso di abbandono del settore raggiungendo l'età pensionabile ovvero a seguito d'invalidità permanente accertata dall'INPS, l'operaio che abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4)

In caso di morte o d'invalidità permanente assoluta al lavoro gli operai che abbiano percepito almeno 1 volta la prestazione o che abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente sono stati effettuati gli accertamenti di cui all'art. 10 del CCNL è erogata dalla Cassa edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elementi economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5)

Al fine di fare conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

- (a) a dichiarare alla Cassa edile le ore di lavoro ordinario prestate da ciascun operaio;
- (b) a versare alla Cassa edile un contributo da calcolarsi sulle voci della retribuzione dell'art. 14 del presente contratto per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 9.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali costituenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo Anzianità Professionale Edile".

6)

Per l'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2, la Cassa edile registra a favore di ogni operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5.

Inoltre la Cassa edile registra le ore di assenza dal lavoro per malattia e i periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa edile registra altresì:

- (a) 88 ore di congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita dalla necessaria documentazione, convalidata dal datore di lavoro per l'effettivo godimento del congedo suddetto;
- (b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, attestato dall'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. Infine,

su richiesta dell'operaio vanno registrati le ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL ove la Cassa edile non ne sia a conoscenza e devono essere inviate alla Cassa edile entro 3 mesi dalla scadenza del biennio per la maturazione del requisito.

L'operaio che si trasferisce ad altra circoscrizione la Cassa edile di provenienza, sempre su richiesta dell'operaio, gli rilascia un attestato, secondo il modello predisposto dalle OOSS, comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile e viene applicato lo stesso metodo in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7)

Qualsiasi controversia inerente alla interpretazione e alla applicazione del presente regolamento è demandato all'esame delle Organizzazioni territoriali aderente alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è demandata alle Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Comunque tutte le controversie all'esame delle Organizzazioni territoriali inerenti all'amministrazione del Fondo Autorità Professionale Edile vengono inviate alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8)

Le Associazioni nazionali si riservano di studiare le modalità, nel caso in cui gli operai abbiano portato la loro attività presso più Casse edili nell'ultimo anno del biennio, per provvedere alla liquidazione del premio in un'unica soluzione da parte della Cassa edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9)

Le Casse edili sono tenute a dare esatta e integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuove disposizioni delle Associazioni nazionali stipulanti.

10)

La disciplina dell'Istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di nuove norme di legge o di accordo che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. b) e c), art. 6, l'importo orario è pari al 90% e all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti secondo la normativa contrattuale vigente.

Allegato D

STATUTO TIPO ENTI SCUOLA EDILI

L'anno 2003 il giorno ___ del mese di _____ in Roma presso la sede

tra

- CIFA
- FEDARCOM.

e

- CONFISAL
- FILEA

In conformità all'art. ____ del CCNL per gli operai addetti alle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese stipulato in data _____

Si conviene quanto segue:

1)

È approvato l'allegato schema unico di Statuto degli Enti Scuola Edile Nazionale (ESE/nazionale).

2)

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, si adegueranno con effetto immediato al presente statuto secondo le clausole esistenti nello stesso.

Articolo 1.

Ai sensi degli articoli di legge seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente Scuola Edile (ESE) per i lavoratori edili delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese.

L'Ente non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per gli adempimenti dei fini istituzionali previsto dal presente statuto e dai CCNL e accordi integrativi regionali e/o provinciali stipulati dalle parti firmatarie.

Articolo 2.

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico coordinato dall'ESE/nazionale e dalle sue articolazioni regionali e provinciali secondo quanto previsto dai contratti e accordi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Articolo 3.

L'Ente adempie alle proprie funzioni promuovendo ed organizzando nell'ambito proprio (regionali o provinciali) tutte quelle iniziative per la formazione dei giovani che debbono entrare nel settore, formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri secondo l'esigenze del mercato, tenuto conto dell'infortunistica e l'igiene del lavoro secondo le vigenti leggi.

Le attività di formazione saranno finalizzati per preparare professionalmente:

- (a) giovani inoccupati o disoccupati per avviarli al lavoro nel settore, compresi i lavoratori extracomunitari;
- (b) giovani neo-diplomati, neo-laureati;
- (c) giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione lavoro (formazione teorica);
- (d) personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendenti da imprese;
- (e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- (f) lavoratori in mobilità;
- (g) l'Ente in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro organizza e attua la formazione specifica per la sicurezza.

Inoltre in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle regionali e provinciali di cui all'art. 1, tale formazione è indirizzata a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori occupati;
- lavoratori tecnici, capi squadra, capi cantiere e preposti;
- coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti per la sicurezza;
- lavoratori assunti con contratto di apprendista o di formazione e lavoro;
- tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Qualora l'Ente Scuola per accertata difficoltà non possa organizzare corsi in proprio, potranno essere affidati ad altri enti.

L'attività dell'Ente viene svolta secondo gli indirizzi dettati dall'ESE nazionale e regionale.

Articolo 4.

L'Ente ha sede in _____ via _____

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

Articolo 5.

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 6.

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- contributi stabili dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti della provincia di _____ ad essa aderenti;
- interessi attivi sui predetti contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui al punto 1;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità riguardanti la gestione dell'Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni Ministeri, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.

Articolo 7.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- (a) da beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;

- (b) dagli avanzi di gestione e da somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- (c) da somme che per qualsiasi titolo, previe le autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Articolo 8.

L'Ente gestito da un Consiglio d'amministrazione paritetico ed è composta da numero 12 membri nominati:

- 6 dalle Associazioni dei datori di lavoro della provincia di _____ aderenti alle Associazioni nazionali;
- 6 dalle Associazioni dei lavoratori dipendenti della provincia di _____ aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

In ogni caso i rappresentanti del Consiglio d'amministrazione vengono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive e/o Associazioni regionali e provinciali se delegati dalle Associazioni sindacali firmatarie nazionali.

Uno tra i membri nominati dalle Associazioni dei datori di lavoro assumerà la carica di Presidente mentre, tra i membri nominati dalle Associazioni dei lavoratori dipendenti assumerà, su designazione di queste, la carica di Vicepresidente.

La durata dell'incarico è triennale.

I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere riconfermati.

È data facoltà alle Associazioni sindacali nazionali designanti di sostituire i componenti designati anche prima della scadenza del triennio e i membri nominati in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Le cariche sono gratuite.

Il Consiglio d'amministrazione provvede ad amministrare e gestire tutte le entrate compiendo tutti gli atti utili al raggiungimento dello scopo.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di:

- (a) amministrare il contributo professionale della provincia di _____ e il patrimonio dell'Ente;
- (b) provvedere alla compilazione e alla approvazione dei bilanci consuntivi e i piani di previsione delle entrate e uscite dell'Ente;
- (c) promuovere e curare l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- (d) curare tutti gli adempimenti posti a carico dell'Ente dai contratti e accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- (e) accordare pegni, comodati o ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, cancellazioni da ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di transazione nelle amichevoli composizioni, sostenere le liti, accettare i giuramenti, nominare i procuratori speciali ed eleggere domicilia, acquistare, vendere e costruire immobili;
- (f) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- (g) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale, assumere e licenziare il personale

dell'Ente;

- (h) approvare su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale dell'Ente, dove sono inseriti i programmi di attività formativa da svolgere con i relativi costi. Tale piano predisposto in base alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, sarà portato a conoscenza delle Associazioni territoriali prima e dopo all'ESE nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- (i) compiere, infine, tutti gli atti necessari e assumere tutte le iniziative che servono per raggiungere gli obiettivi istituzionali.

Articolo 9.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ordinariamente 1 volta al bimestre e straordinariamente ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno 3 membri del Consiglio d'amministrazione o dal Collegio dei Sindaci revisori.

La convocazione del Consiglio d'amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 giorni. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa di norma il Direttore.

Articolo 10.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio d'amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Articolo 11.

Il Presidente dura in carica un triennio.

Spetta al Presidente di:

- (a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- (b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio d'amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio d'amministrazione fra quelli designati dalla Associazione dei costruttori

edili.

Articolo 12.

Il Vicepresidente dura in carica un triennio.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio d'amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Articolo 13.

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Articolo 14.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di 3 membri effettivi designati rispettivamente: uno dall'Associazione dei costruttori edili della provincia di _____, uno dalle OOSS dei lavoratori in accordo tra loro e il terzo che presiede il Collegio di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati o nell'istituendo albo dei Revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del Collegio deve essere scritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'istituendo Albo dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15.

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 16.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Articolo 17.

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 CC, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Consiglio dei Sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio d'amministrazione senza voto deliberativo.

Articolo 18.

Il Direttore all'infuori del Consiglio d'amministrazione è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di Presidenza e l'attuazione delle delibere del Consiglio d'amministrazione; in particolare;

- (a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- (b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio d'amministrazione;
- (c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio d'amministrazione;
- (d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- (e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con l'ESE nazionale.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 19.

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 20.

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i Fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio d'amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 21.

L'esercizio finanziario dell'Ente Scuola ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme contrattuali da approvarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci revisori, devono essere trasmessi entro 1 mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali.

Nel periodo tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economicofinanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Articolo 22.

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori e in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Allegato E

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

L'anno 2003 il giorno 31 dicembre

- CIFA
- FEDARCOM

da una parte

e

- CONFSAL
- FILEA

dall'altra

convengono quanto segue:

1)

È costituito l'Ente Nazionale denominato Cassa Edile Autonoma Nazionale (CEAN).

2)

L'Ente è regolato dallo statuto allegato al presente accordo.

Art. 1 - Costituzione e sede.

In conformità all'art. 22 dei CCNL per gli operai addetti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese stipulato il 28.11.02 tra CIFA, FEDARCOM e CONFSAL e FILEA, viene costituita la Cassa Edile Autonoma Nazionale, denominata CEAN, che è l'Organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse edili.

La CEAN non ha scopi di lucro e ha sede in Roma.

Art. 2 - Scopi statutari.

La CEAN è lo strumento per l'attuazione per le materie indicate nel presente statuto e opera in applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che svolgono l'attività dell'edilizia ed affini stipulati o stipulandi tra le Organizzazioni dei datori di lavoro CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome), FEDARCOM (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo ed Artigiani), e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti CONFSAL e FILEA di cui all'art. 1.

Tali compiti riguardano:

- (a) il funzionamento dell'Osservatorio del settore delle costruzioni di cui all'art. 3;
- (b) la valutazione tramite verifiche dirette delle condizioni delle varie gestioni delle Casse edili sulla base dei bilanci che devono essere redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni di cui all'art. 1 e dovranno essere trasmessi dalle singole Casse;
- (c) la proposta di uno schema unico di regolamento dell'attività delle Casse edili da portare all'approvazione delle Associazioni di cui all'art. 1;
- (d) l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- (e) la proposizione alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi e Istituti che interagiscono con le Casse edili;
- (f) la realizzazione di strumenti di formazione e informazione dei direttori e del personale delle Casse edili;
- (g) la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse edili;
- (h) la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse edili;
- (i) la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sulle attività delle Casse edili;
- (j) la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse edili per fornire indicazioni dirette a:

- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse
- concentrare la spesa sugli interventi più validi
- determinare la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio

- (k) l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse predisponendo mezzi informatici allo scopo di coordinare meglio le attività delle Casse edili.

Art. 3 - Osservatorio.

La CEAN sovrintende al funzionamento dell'osservatorio settoriale delle costruzioni, nominato dal Comitato di gestione in misura paritetica.

Art. 4 - Comitato di gestione.

La CEAN è amministrata da un Comitato di gestione cui compete di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi statutari.

Il Comitato è composto da 12 componenti di cui 6 nominati dalle Associazioni nazionali datoriali (CIFA, FEDARCOM) e sei dalle Associazioni nazionali dei lavoratori dipendenti (CONFISAL e FILEA), di cui all'art. 1.

Uno tra i membri nominati dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle Associazioni nazionali medesime, mentre uno tra i membri nominati dalle Associazioni nazionali dei lavoratori dipendenti assumerà, su designazione

di queste, la funzione di Vicepresidente.

I membri del Comitato di gestione restano in carica 3 anni, salvo revoca da parte delle Organizzazioni designanti, anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- assume indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate del CEAN;
- definisce il programma annuo di lavoro;
- decide sulla operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valuta e delibera sui capitoli di spesa;
- delibera sulle comunicazioni d'interesse generale per le Casse edili;
- decide indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. f), art. 2;
- provvede al funzionamento dell'Osservatorio;
- definisce, su proposta del Comitato di Presidenza, il Regolamento per il personale, nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approva i bilanci della CEAN;
- segnala alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1, le eventuali clausole contenute negli statuti di Casse Edili, non conformi allo statuto tipo;
- cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dei contratti e accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Il Comitato di gestione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vicepresidente o su richiesta di almeno 4 componenti del Comitato stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti il Comitato.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ai membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di gestione è corrisposto un compenso il cui ammontare viene fissato dal Comitato di gestione a titolo d'indennizzo e rimborso spese; tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Comitato di gestione.

Art. 5 - Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 anni, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Presidente di:

- (a) rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio; il Presidente ha la firma sociale;
- (b) sovrintendere all'applicazione del presente statuto, promuove la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione;
- (c) presiedere il Comitato di gestione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o

integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Comitato di gestione fra quelli designati dall'Associazione dei datori di lavoro.

Art. 6 - Vice Presidente.

Il Vicepresidente dura in carica 3 anni, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Comitato di gestione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 7 - Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CEAN;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Comitato di gestione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole Casse edili e la definizione di quelle d'interesse generale da sottoporre alla approvazione del Comitato di gestione;
- sovrintendere alla funzionalità della Segreteria.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei Fondi della CEAN, deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8 - Segreteria.

Per lo svolgimento della propria attività la CEAN si avvale di una Segreteria tecnica e professionalmente qualificata.

La composizione della Segreteria tecnica e professionalmente qualificata viene deliberata dal Comitato di gestione in conformità agli accordi definiti dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

L'attività della struttura riguarda in particolare:

- l'esecuzione dei progetti di lavoro;
- l'operatività dell'Osservatorio e, in particolare, il reperimento, la sistemazione e la messa in rete dei dati provenienti dagli Enti paritetici del settore;
- la predisposizione delle comunicazioni alle Casse edili.

La Segreteria partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, curandone

la redazione dei verbali.

Art. 9 - Entrate.

Le entrate della CEAN sono costituite da:

- (a) contributi stabiliti dal CCNL o dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
- (b) interessi attivi sui predetti contributi;
- (c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'ente.

Art. 10 - Bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente ed il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmesse alle Associazioni di cui all'art. 1, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

Art. 11 - Liquidazione.

La messa in liquidazione della CEAN è disposta con accordo tra le Associazioni di cui all'art. 1.

In tale ipotesi le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di 1 o più liquidatori.

Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CEAN, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle Istituzioni a favore della categoria edile, che saranno indicate dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni di cui all'art. 1, sentito il Comitato di gestione.

Allegato F

STATUTO TIPO DELLA CASSA EDILE NAZIONALE (CEAN)

L'anno 2003 il giorno 31 dicembre in Roma

tra

- CIFA
- FEDARCOM

da una parte

e

- CONFSAL
- FILEA

dall'altra

si conviene quanto segue:

1)

È approvato l'allegato schema unico di statuto della Cassa Edile Autonoma Nazionale (CEAN) che costituisce allegato al CCNL del 28.11.02.

2)

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte debbono, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, adeguare al suddetto schema le clausole difformi degli statuti esistenti.

Articolo 1.

In conformità dell'art. 22 dei CCNL per gli operai addetti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese stipulati il 28.11.02 e dell'Accordo integrativo regionale e/o provinciali stipulato tra le parti il 31.12.03, nonché la piena attuazione degli articoli di legge seguenti del codice civile, viene costituita la Cassa Edile Autonoma Nazionale, (regionale o provinciale) per l'artigianato e le piccole e medie imprese della Regione o Provincia, più brevemente denominata "CEAN".

Art. 2 - Sede - Funzioni - Durata.

La CEAN ha sede legale e amministrativa in _____ e sportelli territoriali nelle altre province.

La CEAN è un ente paritetico contrattuale ed è lo strumento per l'attuazione delle materie indicate nel presente statuto e opera in applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali per gli addetti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese che svolgono l'attività dell'edilizia e affini stipulati o stipulanti tra le Organizzazioni dei datori di lavoro CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) e FEDARCOM (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo ed Artigiani) e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti CONFSAL e FILEA.

La CEAN viene costituita in adempimento a quanto stabilito dal CCNL e a quello integrativo regionale e provinciali dei settori dell'artigianato e della piccola industria.

La Cassa edile adempie alle proprie funzioni, a favore degli operai dipendenti di datori di lavoro edili aderenti che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano l'attività edilizia e affini,

per le quali, a norma del CCNL di cui all'art. 1, vige l'obbligo di iscrizione.

La durata della Cassa edile è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Domicilio - Rappresentanza legale - Foro competente.

È del Presidente la rappresentanza legale della Cassa. Eleggono domicilio presso la Cassa tutti i lavoratori e le imprese iscritte.

È competente il Foro di _____ per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla Cassa edile.

Art. 4 - Compiti.

La Cassa edile ha i seguenti compiti:

A)

Erogare prestazioni di previdenza e assistenza.

B)

La riscossione e utilizzazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi del CCNL e Accordi sindacali territoriali delle competenti OOSS di categoria.

C)

La riscossione, l'amministrazione e la periodica liquidazione agli aventi diritto degli accantonamenti percentuali del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi spettanti ai lavoratori ed accantonati dai datori di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL.

D)

La gestione dell'anzianità professionale edile (APE), quote sindacali e di adesione contrattuale.

E)

Costituire e gestire un "Fondo per il TFR", le cui norme esecutive, saranno stabilite dal Comitato di gestione ai sensi della legislazione vigente;

F)

La Cassa edile amministra con separata gestione i contributi la cui erogazione sia disposta in ottemperanza al CCNL e agli accordi territoriali stipulati tra le Organizzazioni interessate per l'addestramento professionale e la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

G)

La Cassa edile potrà, infine, svolgere in via straordinaria e compatibile con le proprie strutture ogni altro compito che viene demandato dalle parti stipulanti. Le somme accantonate presso la Cassa edile e accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione; esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 - Iscritti.

Sono iscritti alla CEAN tutti i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 del presente statuto.

Con l'iscrizione alla CEAN, secondo le relative modalità, stabilite dalla stessa, nell'ambito delle direttive fissate dalla Cassa Edile Autonoma Nazionale di coordinamento, i datori di lavoro e i lavoratori, compresi gli apprendisti, sono vincolati al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, con l'impegno di osservare integralmente in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi e gli oneri che ne derivano verso la CEAN.

Fermo restando gli obblighi di legge contrattuali, l'iscrizione del datore di lavoro alla CEAN ha una durata minima di 4 anni e s'intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Qualora l'Impresa trasferisce la propria iscrizione ad altra Cassa edile promanante da un altro sistema contrattuale, ne assume gli oneri relativi.

Il rapporto d'iscrizione del datore di lavoro presso la CEAN cessa per:

- (a) cessazione dell'attività lavorativa
- (b) trasferimento della sede legale dell'impresa fuori dalla Regione

Il rapporto d'iscrizione del lavoratore presso la CEAN cessa per

- (a) morte dell'iscritto;
- (b) cessazione dell'attività lavorativa;
- (c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nelle prescrizioni i cui all'art. 2;
- (d) emigrazione dell'iscritto.

Il rapporto d'iscrizione del lavoratore presso la Cassa edile cessa, infine, trascorso 1 anno dalla fine dell'ultimo periodo di paga, salvo deroghe ad eventuali forme particolari di assistenza.

Per il caso di trasferimento dell'iscritto in altra Cassa edile si applicano le disposizioni degli accordi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Art. 6 - Versamento contributi.

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla CEAN delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per i titoli di cui al precedente art. 4, viene effettuato nelle misure e con le modalità stabilite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra i datori di lavoro e lavoratori e/o Regione ad essa aderenti.

Gli obblighi contributivi e di versamento dei datori di lavoro e lavoratori iscritti alla Cassa edile sono correlativi e inscindibili.

Il Comitato di gestione, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità relative alla denuncia e

al versamento dei contributi.

Il datore di lavoro provvede, mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga, al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti la Cassa edile adotta con le modalità stabilite dal Comitato di gestione i provvedimenti del caso per il recupero delle somme dovute agendo per le vie legali.

Art. 7 - Organi statutari.

Sono Organi statutari della CEAN:

- Comitato di Presidenza
- Comitato di gestione
- Consiglio generale
- Collegio sindacale

Art. 8 - Il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione e di svolgere tutti gli altri compiti demandati dal presente statuto.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 3 anni, salvo quanto disposto dallo statuto.

Art. 9 - Il Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa edile compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

La CEAN è retta dal Comitato di gestione composto da 8 membri di cui 4 dell'Associazione nazionale dei datori di lavoro e 4 dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Il Comitato di gestione è nominato in misura paritetica dalle Associazioni imprenditoriali e dalle OOSS dei lavoratori costituenti la CEAN.

Il Comitato di gestione nella sua riunione di insediamento nomina al suo interno il Presidente nella persona del rappresentante designato dalle Organizzazioni nazionali artigiani dei datori di lavoro e il Vicepresidente nella persona del rappresentante designato dai sindacati nazionali dei lavoratori.

Al Comitato di gestione spetta:

- (a) nominare il Direttore della Cassa edile;
- (b) provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi consuntivi della Cassa edile e delle relative note esplicative;
- (c) provvede alla compilazione del regolamento interno alla Cassa edile;
- (d) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa edile, fissandone il relativo trattamento economico, sentito il Direttore;
- (e) stabilire le modalità relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- (f) vigilare sul funzionamento dei servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e in modo particolare su quello riguardante la riscossione delle contribuzioni come previsto dal regolamento.

Art. 10 - Durata dell'incarico.

I membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di gestione, del Consiglio generale e del Collegio sindacale durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del mandato.

I membri degli Organi suddetti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In caso di recesso o di decadenza, le rispettive OOSS provvederanno alla sostituzione dei membri cessanti.

Ai membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di gestione e del Consiglio generale è corrisposto un compenso il cui ammontare viene fissato dal Comitato di gestione a titolo d'indennizzo e rimborso spese; tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Comitato di gestione.

Art. 11 - Consiglio generale.

Il Consiglio generale è costituito in misura paritetica:

- (a) dal Comitato di gestione composto di 8 componenti di cui 4 nominati dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e 4 nominati dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori;
- (b) da 4 componenti nominati dalle Associazioni nazionali imprenditoriali;
- (c) da 4 componenti nominati dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori.

I componenti del Consiglio generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

È facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio; in tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio generale.

Il Consiglio generale esamina e approva il bilancio preventivo e il consuntivo della Cassa edile, inoltre discute ed esprime parere sugli indirizzi programmatici proposti dal Comitato di gestione.

Art. 12 - Composizione paritetica.

Gli Organi della CEAN vengono nominati in misura paritetica tra le parti.

Il Comitato di gestione composto da 8 membri può essere allargato a 16 membri e in tal caso verranno nominati 8 componenti dell'Associazione nazionale dei datori di lavoro e 8 componenti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Peraltro, anche il Consiglio generale composto da 8 membri può essere allargato a 16 membri e in tal caso verranno nominati 8 componenti dell'Associazione nazionale dei datori di lavoro e 8 componenti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 13 - Convocazioni.

Il Comitato di gestione si riunisce ordinariamente 1 volta al bimestre e, straordinariamente, ogniqualvolta sia richiesto dal Comitato di Presidenza o almeno da 4 membri del Comitato di gestione o del Collegio dei Sindaci revisori.

La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 giorni, e la convocazione può avvenire telegraficamente.

Alle riunioni del Comitato di gestione partecipa di norma il Direttore.

Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente a ciò delegato.

Il Consiglio generale si riunisce di norma 2 volte l'anno e ogniqualvolta viene richiesto da almeno 9 membri.

La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 giorni, e la convocazione può avvenire telegraficamente.

Le riunioni del Consiglio generale sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente a ciò delegato e sono chiamati ad assistere anche il Comitato di gestione, il Collegio dei Sindaci revisori e il Direttore.

Il Collegio sindacale esercita le attribuzioni e hanno doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 CC in quanto applicabili.

Il Collegio dei Sindaci revisori si riunisce ordinariamente 1 volta ogni 3 mesi e ogni volta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga

opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci, preventivi e consuntivi, della Cassa edile per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Art. 14 - Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione e delle relative delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Delle adunanze viene redatto il verbale da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Comitato di gestione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente. Il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei presenti, ciascun Consigliere ha diritto al suo voto e in più può rappresentare per delega un altro Consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più 1 dei componenti in la convocazione e in 2a convocazione con almeno il 20% dei suoi componenti.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci revisori.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno all'Associazione nazionale dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 2. Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo tra le Organizzazioni, tra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno, dal Comitato di gestione, possibilmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 16 - Il Direttore.

Il Direttore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità e viene nominato dal Comitato di gestione.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente e svolge i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle deliberazioni; in particolare:

- (a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- (b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Comitato di gestione;

- (c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di gestione;
- (d) cura, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- (e) partecipa alle riunioni, di norma, in qualità di Segretario del Comitato di gestione, del Consiglio generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente e al Vicepresidente;
- (f) istruisce e firma l'esito dell'istruttoria nell'ambito della procedura stabilita dagli accordi nazionali per il rilascio delle certificazioni previste dalla legislazione vigente;
- (g) al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti della Cassa edile.

Art. 17 - Patrimonio.

Il patrimonio netto della Cassa edile è costituito:

- (a) da beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa edile;
- (b) dal Fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti degli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi;
- (c) dal Fondo di riserva straordinario al quale direttamente affluiscono i lasciti, le donazioni, le elargizioni e in genere le entrate straordinarie che vengono a far parte del patrimonio della Cassa edile;
- (d) l'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i Fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Comitato di gestione;
- (e) i singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 18 - Entrate.

Le entrate della Cassa edile sono:

- (a) i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
- (b) le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a), nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;
- (c) gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
- (d) le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa edile;
- (e) da prestazioni di servizi.

Art. 19 - Prelevamenti e spese.

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa edile potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente. Ogni prelevamento di Fondi e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazione, assegni circolari o bancari, ecc.), firmata dal Presidente

e dal Vicepresidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento deve essere effettuato con la firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 20 - Esercizi finanziari e bilanci.

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo che deve contenere la situazione patrimoniale e il conto economico della gestione dove sono indicate analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare.

Il progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Direttore in accordo con il Comitato di gestione, deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e del Consiglio generale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio stesso nella quale sarà sottoposto all'approvazione, riunione da convocarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve, altresì, essere compilato e approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

Art. 21 - Liquidazione CEAN.

La messa in liquidazione della Cassa edile è disposta con accordo delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2 su conforme decisione congiunta della Associazioni nazionali di categoria.

Le OOSS artigiane e dei lavoratori competenti, provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni Organizzazione rappresentata nel Comitato di gestione per la messa in liquidazione e trascorsi 2 mesi, in difetto, provvederà il Presidente del Tribunale della sede della Cassa.

Le anzidette Organizzazioni, determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza, di istruzione, a favore delle categorie edili che saranno indicate dalle OOSS stesse.

Art. 22 - Modifiche allo Statuto.

Qualunque modifica al presente statuto deve essere deliberata dalle parti costituenti di cui all'art. 1, sentito il parere del Comitato di gestione della CEAN.

Art. 23 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

CONFSAL
FEDARCOM
CIFA
FILEA

bbbb